

Codice A1813B

D.D. 13 aprile 2021, n. 970

L.r. n° 40/1998 Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e procedure di valutazione Fase di valutazione della procedura di VIA per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici - Autorizzazione progetto: "VAL_03/2020 - Riposizionamento con traslazione della seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico Gimont-Col Saure



ATTO DD 970/A1813B/2021

DEL 13/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: L.r. n° 40/1998 Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e procedure di valutazione Fase di valutazione della procedura di VIA per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici - Autorizzazione progetto: "VAL_03/2020 – Riposizionamento con traslazione della seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico Gimont-Col Saurel per la realizzazione della nuova seggiovia Gimont-Colletto verde”, localizzato nel Comune di Cesana Torinese (To) Proponente: comune di Claviere

Considerato che:

- con nota prot. n° 40708/DA1811B in data 24/08/2020 il Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha comunicato che il comune di Claviere in data 30 aprile 2020 ha presentato domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA relativamente al Progetto “Riposizionamento con traslazione della seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico Gimont-Col Saurel per la realizzazione della nuova seggiovia Gimont-Colletto verde”, localizzato nel Comune di Cesana Torinese (To), POS 03VAL/2020, ed ha comunicato l’attivazione e la convocazione dell’Organo Tecnico regionale per l’esame della proposta;
- con la nota prot. n° 40708/DA1811B in data 24/08/2020 il Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture, ha convocato in forma simultanea e modalità sincrona la prima Conferenza di Servizi per l’esame della proposta progettuale;
- con la nota prot. n° 9918/DA1811B in data 25/02/2021 il Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture, dato atto delle vigenti normative in materia di contenimento della pandemia causata dal virus COVID 19, ha convocato in modalità web conference la Conferenza di Servizi decisoria per l’esame conclusivo della proposta progettuale;
- l’intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall’art. 1 della L.r.

45/1989;

- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;

- la richiesta di valutazione presentata dal proponente prevede:

- la realizzazione di un nuovo impianto di risalita attraverso il riposizionamento di un impianto esistente denominato "Gimont – Col Saurel" di cui condividerà la stazione di valle che sarà in parte adattata alla nuova disposizione. Il riposizionamento comporterà il posizionamenti di 18 nuovi sostegni di linea, la realizzazione della stazione di monte e delle garitte di monte e di valle per il personale di linea, ed il rimodellamento del terreno per creare o adattare i piani di imbarco e di sbarco;
- adattamento della stazione di valle esistente alla nuova configurazione, con ampliamento del fabbricato esistente per consentire lo stivaggio dei veicoli della seggiovia;
- sistema protezione valanghe, realizzato attraverso il posizionamento di un apparato permanente di distacco preventivo mediante esploditori fissi, sistema tipo GAZ EX, modellazione del terreno per creare valli di deviazione a protezione del sostegno n° 14, installazione di cunei paravalanghe a protezione dei sostegni n° 11 e n° 15;
- recupero ambientale della linea dismessa, con rimozione dei sostegni e parziale smantellamento dei basamenti, e successivo inerbimento e rimboschimento del varco di linea;
- riconversione della attuale stazione di monte dell'impianto in dismissione. Tale intervento non rientra nell'ambito del processo di valutazione di VIA ma rientra in un più ampio programma di valorizzazione del complesso sciistico che prevede la valorizzazione del fabbricato quale area ricettiva turistico-ricreativa e per ristorazione che sarà attuato in una fase successiva;

Visto il verbale istruttorio in data 12/04/2021 a firma del Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, di prendere parte all'istruttoria tecnica, sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, della domanda di pronuncia di compatibilità ambientale secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, della L.r. n° 40/1998 presentata dal comune di Claviere per la realizzazione del Progetto "Riposizionamento con traslazione della seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico Gimont-Col Saurel per la realizzazione della nuova seggiovia Gimont-Colletto verde", localizzato nel Comune di Cesana Torinese (To), POS 03VAL/2020;

Considerato che il Funzionario incaricato, richiamati, per gli aspetti di competenza, i contributi espressi nelle richiamate Conferenze di Servizi, agli atti della procedura di VIA, ha in particolare evidenziato che:

- le superfici interessate non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- la superficie boscata interferita è costituita da un lariceto a prevalenza di Larice accompagnato a Pino cembro, la cui copertura tende a diradarsi con l'aumento della altitudine. Con l'aumentare della quota la vegetazione è costituita essenzialmente da praterie alpine ed arbusteti a juniperus nana e vaccinium, che oltre i 2.300 m. di quota e sino alla cresta del versantedegradano in formazioni rupicole a portamento nano o strisciante;
- la superficie complessiva interessata dall'intervento è pari a circa 27.680 m², di cui 7.754 m² boscata, e movimenti di terra pari a circa 5.764 m³ con totale compensazione tra scavi e riporti.
- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale che forestale. Complessivamente l'asportazione della copertura forestale interesserà un numero limitato di soggetti, e, alla luce delle successive attività di ripristino e recupero ambientale, non pregiudica l'equilibrio idrogeologico in modo significativo.
- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista

degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;

- per quanto di competenza in merito gli aspetti forestali e vegetazionali in materia di vincolo idrogeologico, in base agli elaborati presentati ed alle successive integrazioni, la trasformazione del suolo non alteri in modo significativo l'assetto idrogeologico dell'area né la stabilità del versante, e che pertanto l'intervento, sotto tale specifico aspetto, escludendo le valutazioni di carattere geologico e geotecnico possa essere autorizzato ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45.
- l'intervento ricade tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 come di interesse pubblico in quanto è stata individuata la relativa area sciabile e di sviluppo montano prevista al comma 1 dello stesso articolo;
- il richiedente è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo in quanto l'opera è realizzata con il concorso finanziario regionale e statale;
- il richiedente rientra tra i casi di esclusione dall'obbligo del rimboschimento previsto dall'art. 9 L.r. 45/89 secondo quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo in quanto l'opera è realizzata con il concorso finanziario regionale e statale e né è stato riconosciuto l'interesse pubblico;
- gli interventi previsti dal Progetto prevedono la eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco per una superficie pari a 7.754 m², pertanto trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009, che dovrà essere calcolata secondo quanto previsto dalla D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 23-4637;

ed ha espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, il comune di Claviere (P. IVA 01651230011) con sede in Via Nazionale, 30 - 10050 Claviere (To) alla realizzazione del Progetto: "Riposizionamento con traslazione della seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico Gimont-Col Saurel per la realizzazione della nuova seggiovia Gimont-Colletto verde", localizzato nel Comune di Cesana Torinese (To), POS 03VAL/2020, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, con le successive prescrizioni:

- la durata della autorizzazione sia pari alla efficacia prevista dalla autorizzazione paesaggistica rilasciata per gli interventi de quo secondo quanto previsto dall'art. 146, comma 4, del D.Lgs. n° 42/2004;

Visto il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 17751/DA1819B in data 12/04/2021, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale Allegato A, con cui si rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta Dott. Ing. Luca Rancati per la parte impiantistica, dall'Arch. Paolo Gallo e dal Dott. Guido Blanchard per la parte ambientale, dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologico-tecnici e dai Dott. Ing. Nicola Dameno e Dott. Geol. Giovanni Songini per gli aspetti nivologici e valanghivi, nel rispetto delle prescrizioni elencate nel parere allegato, che si intendono qui integralmente richiamate;

Dato atto che secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n° 152/2006 la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, inclusa l'autorizzazione prevista dalla L.r. n° 45/1989 in

materia di vincolo per scopi idrogeologici, recandone l'indicazione esplicita.

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione alla realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione delle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA e negli altri elaborati integrativi conservati agli atti, presentata dal comune di Valprato Soana;

Ritenuto pertanto di autorizzare il comune di Claviere (P. IVA 01651230011) con sede in Via Nazionale, 30 - 10050 Claviere (To) alla realizzazione del Progetto: "Riposizionamento con traslazione della seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico Gimont-Col Saurel per la realizzazione della nuova seggiovia Gimont-Colletto verde", localizzato nel Comune di Cesana Torinese (To), POS 03VAL/2020, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA e negli altri elaborati integrativi;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 63-64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici).

Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";

- il D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

determina

1) di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", il comune di Claviere (P. IVA 01651230011) con sede in Via Nazionale, 30 - 10050 Claviere (To) alla realizzazione del Progetto: "Riposizionamento con traslazione della seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico Gimont-Col Saurel per la realizzazione della nuova seggiovia Gimont-Colletto verde", localizzato nel Comune di Cesana Torinese (To), POS 03VAL/2020, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA e negli altri elaborati integrativi conservati agli atti, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 17751/DA1819B in data 12/04/2021, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale Allegato A, che si intendono qui integralmente richiamate;

2) Il titolare della autorizzazione è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo in quanto l'opera è realizzata con il concorso finanziario regionale e statale;

3) Il titolare dell'autorizzazione è esonerato dalla realizzazione del rimboschimento o del versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 poiché gli interventi di modifica o trasformazione previsti rientrano tra i casi di esclusione contemplati al comma 4) dello stesso articolo in quanto in quanto l'opera è realizzata con il concorso finanziario regionale e statale e né è stato riconosciuto l'interesse pubblico secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 ;

4) Il titolare della autorizzazione è tenuto ad effettuare la compensazione forestale prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009, in quanto gli interventi previsti prevedono la eliminazione di piante od altri soggetti arborei, calcolata secondo quanto previsto dalla D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 23-4637;

5) La presente autorizzazione:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.

c) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in

ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

d) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante la pendice.

e) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

6) La presente autorizzazione ha validità pari alla efficacia prevista dalla autorizzazione paesaggistica rilasciata per gli interventi de quo secondo quanto previsto dall'art. 146, comma 4, del D.Lgs. n° 42/2004.

7) Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ;

8) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la facoltà di :

a) procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 e dall'art. 36 della L.r. n° 4/2009 in caso di difformità da quanto previsto nel progetto autorizzato. Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

9) Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere, al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio lavori;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di
Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

*paola.magosso@regione.piemonte.it
geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regionepiemonte.it*

Data 12/04/2021 (*)

Protocollo 17751/DA1819B (*)

Classificazione (*)

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

Al Settore A1811B
Investimenti Trasporti e
Infrastrutture

Al Settore A1813A
Tecnico Regionale Area
Metropolitana di Torino

e, p.c.

Settore A1605B Valutazioni
Ambientali e Procedure Integrate

Riferimento nota Settore A1811B prot. n. 63452A1800A del 25/02/20201 DQ Prat. n. 63452/C

Oggetto: L.R. 40/98, L.R. 45/89, L.R. 74/89, Regolamento Regionale n. 13/R DPGR del 29/11/2004. Fase di valutazione della procedura di VIA inerente il progetto: "Riposizionamento con traslazione della seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico Gimont-Col Saurel per la realizzazione della nuova seggiovia Gimont-Colletto verde", localizzato nel Comune di Cesana Torinese (TO) . Parere istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

A seguito dello svolgimento della riunione della Conferenza dei Servizi conclusiva del procedimento in oggetto, tenutasi in data 17 marzo 2021, sulla base della documentazione progettuale presentata dal proponente, compresa quella integrativa trasmessa in data 09/07/2020 ed in data 24/02/2021, si fornisce, per quanto di competenza in relazione alla L.R. 45/89, alla L.R. 74/89 ed al Regolamento n.13/R DPGR 29 Novembre 2004, il seguente contributo tecnico.

Il progetto prevede il riposizionamento della seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico Gimont – Col Saurel lungo il tracciato di collegamento tra la stessa stazione di valle con il Colletto Verde, presso il confine italo-francese, al fine di consentire il collegamento diretto tra

il comprensorio sciistico della Via Lattea con quello di Monginevro con sviluppo tra le quote 2050 m e 2580 m s.l.m..

La soluzione progettuale scelta dal proponente per l'individuazione della linea dell'impianto prevede un sostanziale mantenimento della posizione della stazione di valle esistente e la collocazione della stazione di monte presso il Colletto Verde, ottimizzandone l'integrazione con i flussi di sciatori presenti sul versante francese.

Tale soluzione ha comportato la necessità di progettare un sistema di gestione di distacco programmato (intervento C nella documentazione progettuale) con esploditori fissi a gas per la protezione di due sostegni di linea (n. 14 e n. 15) nel tratto prossimo alla stazione di monte, associati alla realizzazione di cunei di deviazione di valanga in prossimità dei suddetti sostegni e del sostegno n. 11.

Gli studi nivologici sono stati condotti dai professionisti incaricati attraverso l'effettuazione di simulazioni numeriche di dinamica delle valanghe (radenti) per ogni singola zona di distacco individuata, con tempo di ritorno pari a 100 anni, attraverso l'utilizzo del codice di calcolo RAMMS 2D, sviluppato presso l'SLF di Davos (CH); il tracciato della linea è stato valutato immune dal pericolo di valanghe, per effetto delle operazioni di distacco programmato previste dal PIDAV (Piano d'intervento per il distacco artificiale delle valanghe) redatto per garantire la sicurezza dell'impianto e delle piste ad esso asservite, e delle opere di difesa passiva complementari previste per i tre sostegni sopra citati.

Per quanto concerne l'immunità da valanga della stazione di valle, presso la quale il Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte riporta la zona di arresto di una valanga proveniente dal versante orografico sinistro identificata solo da fotointerpretazione, è stata verificata nel corso di un sopralluogo congiunto con i progettisti, svolto in data 4/8/2020; in tale occasione è stato possibile constatare l'assenza di indicatori sulla vegetazione arborea esistente (costituita da esemplari di aghifoglie di età almeno cinquantennale) che testimonino l'eventuale scorrimento di valanghe. Le verifiche di terreno hanno quindi confermato quanto emerso dalla simulazione numerica condotta dai progettisti sulla valanga identificata con la zona di distacco n. Z6 (valanga n. 25_P_To del SIVA), a seguito della quale è stata identificata come zona d'arresto, per una valanga con tempo di ritorno centennale, un'ampia area pianeggiante ubicata intorno a quota 2200 m.

Al fine di garantire anche la sicurezza delle operazioni di scarico di linea lungo tutto il tracciato ed in particolare presso il sostegno n. 11, per il quale il progetto prevede la realizzazione di un cuneo di deviazione in carpenteria e legno, si raccomanda al gestore di tenere in considerazione anche l'opportunità di attuazione di operazioni di distacco preventivo delle valanghe per il tratto di linea sottostante alla zona individuata nella documentazione progettuale con la sigla Z5.

Dal punto di vista geologico le indagini condotte dal professionista, illustrate nella "Relazione geologica, geomorfologica e idrogeologica" allegata alla documentazione progettuale, a firma del Dott. Geol. Dario Fontan, e come confermato dalla consultazione on-line della cartografia tematica di Arpa Piemonte (Sistema Informativo SIFRAP), non hanno rilevato la presenza di fenomeni di dissesto lungo la linea dell'impianto di risalita. Per il tratto più elevato del tracciato dell'impianto il professionista ha condotto uno studio modellistico che ha permesso di escludere l'eventuale interazione della caduta di blocchi dalle pareti nord-orientali del M. Gimont con la linea dell'impianto.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata, comprensiva della documentazione integrativa presentata in due sezioni, trasmessa dall'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea" in data 09/07/2020 ed in data 24/02/2021;
- viste le risultanze dello studio geologico e geotecnico, contenute nella "Relazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica", a firma del Dott. Geol. Dario Fontan;
- visti gli allegati cartografici del PRGC del Comune di Cesana Torinese relativamente al quadro del dissesto e la cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89 e della L.R. 74/89, l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal Dott. Ing. Luca Rancati per la parte impiantistica, dall'Arch. Paolo Gallo e dal Dott. Guido Blanchard per la parte ambientale, dal Dott.

Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologico-tecnici e dai Dott. Ing. Nicola Dameno e Dott. Geol. Giovanni Songini per gli aspetti nivologici e valanghivi.

Dovranno altresì essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) in sede di progettazione esecutiva delle opere:

- dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
- la progettazione e le relative verifiche di stabilità delle opere di fondazione dell'impianto di risalita e delle opere di sostegno dei terreni, in particolare quelle in terra rinforzata presso la stazione di monte, dovranno rispettare le norme NTC del DM 17/01/2018;
- dovrà essere verificata dal progettista l'ottimale ubicazione e l'orientamento dei cunei di protezione da valanga dei sostegni n. 14 e 15 in relazione ad una accurata individuazione, su base modellistica, delle direzioni di flusso della dinamica valanghiva in prossimità delle due opere di difesa;
- al fine di disporre di informazioni dirette sulle condizioni d'innevamento nella zona di distacco delle valanghe gestite attraverso il PIDAV dovrà essere progettata l'installazione di alcune paline nivometriche a lettura manuale in punti significativi per il monitoraggio dell'altezza del manto nevoso, tenuto conto anche dell'azione di accumulo operata dal vento; dopo un'adeguata sperimentazione potrà essere valutata l'opportunità di installazione di strumentazione per il monitoraggio automatizzato in continuo di dati nivo-meteorologici;

b) in fase di realizzazione delle opere:

- un geologo nominato dalla Direzione lavori dovrà verificare la puntuale corrispondenza delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione delle stazioni e dei sostegni di linea dell'impianto al modello geologico elaborato in fase progettuale ed adottare tutti gli accorgimenti tecnici utili a garantire la stabilità delle opere;
- per la realizzazione delle opere di sostegno in terra rinforzata presso la stazione di monte dell'impianto, qualora il geologo incaricato riscontrasse in situ caratteristiche geomeccaniche dei terreni diverse da quelle ipotizzate, la Direzione Lavori dovrà provvedere ad individuare

eventualmente modalità di vagliatura o di miscelazione del materiale inerte per garantire la conformità delle caratteristiche geotecniche a quelle previste dal progettista nell'effettuazione delle verifiche di stabilità del manufatto; in caso contrario dovranno essere effettuate nuove verifiche di stabilità e, qualora necessario, modificati i parametri di resistenza e le dimensioni del materiale di rinforzo. Di tali verifiche dovrà essere data evidenza in apposita relazione del Direttore Lavori al termine dell'esecuzione dell'opera;

- dovranno essere ridotti al minimo indispensabile i movimenti terra per la realizzazione di tutti i manufatti e delle opere accessorie d'infrastrutturazione; i mezzi d'opera dovranno utilizzare esclusivamente la viabilità esistente o i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente funzionali al progetto e provvedendo al ripristino morfologico delle piste di accesso e delle aree di cantiere;
- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti;

c) in fase di gestione delle opere:

- al fine di garantire la sicurezza delle operazioni di scarico di linea lungo tutto il tracciato ed in particolare presso il sostegno n. 11, protetto dall'eventuale impatto di valanga mediante la realizzazione di un cuneo di deviazione in carpenteria e legno, il responsabile della sicurezza valanghe nominato dal gestore dovrà valutare l'opportunità di attuazione di operazioni di distacco preventivo, con il sistema ritenuto più idoneo, delle valanghe potenzialmente interferenti con il tratto di linea sottostante alla zona di distacco individuata dalle sigle Z5a e Z5b nelle figure di pag. 15 dell'elaborato *SGCV_C_D_PT_005_0-R01 Relazione Tecnica*.
- la gestione del PIDAV da parte del responsabile incaricato per garantire l'immunità dell'impianto di risalita da valanghe dovrà essere coordinata, nel caso in cui le due figure non coincidessero, con l'attività svolta dal Direttore di pista, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 della L.R.

2/2009, al fine di provvedere alla congiunta valutazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'apertura all'esercizio dell'impianto e delle piste da sci ad esso asservite;

- le operazioni di distacco programmato previste dal PIDAV dovranno essere condotte, in relazione alle condizioni d'innnevamento, anche nei periodi autunnale e tardo-primaverile in cui l'impianto di risalita non sia eventualmente in esercizio, al fine di impedire l'accumulo di altezze di neve che possano determinare il distacco di valanghe di dimensioni superiori a quelle della valanga di progetto;
- le condizioni di efficienza delle opere di deviazione delle valanghe presso i sostegni di linea n. 11, 14 e 15 dovranno essere continuativamente mantenute mediante operazioni di sgombero con mezzi meccanici delle masse nevose che dovessero accumularsi a monte di essi a seguito degli eventi valanghivi provocati;
- al gestore dell'impianto competerà l'installazione di adeguata cartellonistica informativa al pubblico sull'esistenza del sistema di distacco programmato delle valanghe; inoltre il gestore provvederà all'installazione di segnaletica ed all'adozione di accorgimenti tecnici necessari per l'interdizione d'accesso degli utenti alle piste durante le operazioni di tiro;

d) ulteriori prescrizioni:

- la formalizzazione della nomina del personale, in possesso dei necessari titoli AINEVA, incaricato della gestione del sistema di distacco programmato delle valanghe per garantire l'immunità dell'impianto secondo le procedure definite nella documentazione progettuale del PIDAV, dovrà essere prevista dall'atto di concessione tra il Comune di Claviere ed il soggetto gestore dell'impianto e dovrà essere annualmente rinnovata prima dell'inizio della stagione d'esercizio invernale. Il soggetto gestore dovrà redigere annualmente una relazione illustrativa sull'utilizzo del sistema di distacco, da trasmettere al Comune di Claviere per documentare l'attività svolta, per dare atto dell'efficacia del sistema e dell'adozione di eventuali azioni correttive e/o migliorative;
- in relazione alle competenze del Sindaco, in qualità di autorità locale di protezione civile, nell'adozione di misure atte a garantire la tutela della pubblica incolumità in condizioni di elevato pericolo di valanghe, al Sindaco spetta, come previsto nella premessa dell'allegato 2 alla Direttiva DPCM 12 agosto 2019 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito

del rischio valanghe”, la verifica di evidenti inadempienze da parte del gestore nell’attuazione delle procedure di gestione del rischio valanghe previste dal PIDAV per garantire la sicurezza dell’impianto di risalita e delle piste ad esso asservite.

A tal fine, come previsto dall’art.29 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 “Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali” potrà avvalersi per la vigilanza della collaborazione delle forze dell’ordine - Polizia di Stato, Arma dei carabinieri (in particolare nella sua articolazione dei Carabinieri Forestali), Corpo della Guardia di Finanza - nonché del corpo di polizia locale;

- dovranno essere rispettati gli obblighi di legge derivanti dalla normativa in ambito sismico applicabile alle zone sismiche 3, entro le quali ricade il territorio comunale di Cesana Torinese: in particolare, per le opere che presentano rilevanza strutturale la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità dovrà essere presentata denuncia prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 93 del DPR 380 del 6 giugno 2001, secondo le procedure fissate dalla DGR n. 65-7656 del 21.05.2014.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall’art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l’equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell’intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all’adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell’impresa realizzatrice e del collaudatore dell’opera stessa, nonché del gestore concessionario.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

Dott.ssa Paola Magosso

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Il Funzionario Referente:

Dott. Marco Cordola

Tel. 011-4326659

e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it